

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2013, n. 1-5940

Sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2013 - Conferma incarichi di Direttore regionale conferiti.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Dato atto che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 130, depositata in data 7 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità dello stesso articolo 14, comma 3, oggetto del ricorso ed in particolare della fattispecie di cui alla lettera f);

Precisato che l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato in ricorso come norma interposta al parametro costituzionale di coordinamento della finanza pubblica di cui si assume la violazione, intervenendo sull'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Preso atto che la Corte Costituzionale ha confermato l'avvenuta modifica della norma statale interposta (l'art. 14, comma 9) ad opera dell'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) ritenendo che, mentre con riguardo alla prima parte della norma novellata, riferita agli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 %, la nuova disposizione si è limitata a elevare la percentuale delle spese dal 40 al 50%, la seconda parte della norma, riferita agli altri enti, ha subito una modifica sostanziale, essendo riferita, per effetto dell'intervenuta modifica, ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato e che tuttavia la nuova disposizione statale, nel circoscrivere il limite alla spesa alle sole assunzioni a tempo indeterminato, per sua stessa esplicita indicazione è destinata ad avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Dato atto che la fattispecie del rapporto di lavoro dei direttori regionali a contratto di diritto privato a tempo determinato trova analogia disciplinaria nell'art. 19, del D.lgs 165/2001 ed è sottoposta a contingentamento numerico e percentuale previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. 23/2008 e s.m.i., analogamente al contenimento effettuato dall'art. 19, comma quater, del D.lgs 165 per i contratti dirigenziali a tempo determinato disciplinati dall'art. 110 del T.U. 267/2000 degli Enti locali;

Dato, inoltre, atto che, rispondendo a specifico quesito su questi ultimi, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 12 giugno 2012 ha precisato che a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale e vincolistica dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (limitazione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009) e rilevato, quindi, che per l'analogia sopra indicata anche i rapporti di lavoro dei Direttori regionali non rientrano in tale disciplina vincolistica;

Tutto quanto sopra premesso,

si ritiene che, in relazione alle proroghe e nomine dei direttori regionali intervenute nel periodo dall'approvazione della Legge 7/2011 al 31/12/2012 (termine indicato dalla sentenza 130 oltre il quale non opererebbe il limite di spesa del 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente per nuove assunzioni, comprese ancora quelle a tempo determinato), considerato altresì l'attuale pieno rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente dei contratti in corso di esecuzione e valutate inoltre ragioni di economia dell'azione amministrativa, debba essere adottato un provvedimento con deliberazione giuntale di conferma degli attuali direttori.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- Di confermare, per le motivazioni sopra indicate, i conferimenti di incarico e le proroghe degli incarichi di Direttore regionale avvenute con proprio provvedimento nel periodo 20 maggio 2011 - 31 dicembre 2012 e i conseguenti atti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)